# SENATO DELLA REPUBBLICA

### III LEGISLATURA

# 4 a COMMISSIONE

(Difesa)

# GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1958

(1<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

### Presidenza del Vice Presidente CORNAGGIA MEDICI

## INDICE

#### Disegno di legge:

« Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei generali di squadra aerea e di divisione aerea » (185) (Discussione e rimessione all'Assemblea):

Presidente, relatore Pag.	1,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,	13
Angelilli	12
GRAVA	13
JANNUZZI 3, 4, 5, 8, 9, 10,	, 11
Massimo Lancellotti	
MONETI	12
PALERMO 3. 4, 5, 7, 10, 11, 12,	, 13
Russo, Sottosegretario di Stato per la	
difesa 6, 7. 9, 10, 11,	, 12
Tollor	12
VALLAURI	9

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Angelilli, Cornaggia Medici, Gerini, Grampa, Granzotto Basso, Grava, Imperiale, Jannuzzi, Massimo Lancellotti, Moneti, Palermo, Piasenti, Sartori, Scappini, Tolloy, Vallauri e Vergani.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Franza e Negri sono sostituiti dai senatori Ragno e Busoni.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Russo.

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei generali di squadra aerea e di divisione aerea » (185)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei generali di squadra aerea e di divisione aerea ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, sul quale riferirò io stesso brevemente e di cui do lettura:

1° SEDUTA (20 novembre 1958)

#### Articolo unico

I limiti di età stabiliti dalla tabella n. 3 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, per la cessazione dal servizio permanente dei generali di squadra aerea e di divisione aerea sono modificati come segue:

generali di squadra aerea . . . anni 60 generali di divisione aerea . . . anni 58

Gli onorevoli colleghi sanno che, personalmente, avevo sempre avuto molti dubbi circa l'opportunità di variare di frequente i limiti di età degli appartenenti alle forze armate. Perchè, se è vero che la gerontologia allunga la vita umana, è anche vero che non si possono ogni momento fare delle variazioni, le quali evidentemente si ripercuotono sulla colonna di tutti gli ufficiali.

L'antico concetto dell'arte militare, dell'organico in specie, per il quale colui che si metteva dietro un altro gli rimaneva dietro fino a che l'altro non fosse passato a miglior vita o non avesse presentato le dimissioni, è oggi superato sia dal fatto che si creano le vacanze obbligatorie, sia dal fatto che non si fanno più le promozioni ad anzianità, ma con il criterio della scelta comparata, con e prevede la legge attualmente in vigore. Quindi, quella che poteva sembrare una volta la staticità relativa, non assoluta, nell'avanzamento, in quanto si procedeva in colonna, è oggi superata.

Comunque, è innegabile che ogni provvedimento che si prende in questo senso può avere delle ripercussioni ed io esprimo rispettosamente alla Commissione, solo come ipotesi di lavoro, questo mio dubbio. Però ho dovuto ricredermi nella fattispecie - ne faccio pubblica confessione — in quanto mi si è fatto osservare che, tenendo presente l'eta in cui i giovani entrano all'Accademia aeronautica e tutti i periodi che essi debbono passare nel grado di sottotenente, oltre gli anni di Accademia, gli anni con il grado di capitano, di maggiore, tenente colonnello, colonnello e generale di brigata, evidentemente questi nostri giovani, nel frattempo, sono diventati un po' più vecchi, nonostante la gerontologia, con la conclusione che essi arrivano a mettere la greca con un solo filetto ad una certa età, e praticamente quelli che non hanno infortuni sul lavoro, arrivano pressapoco ad essere generali di squadra aerea attorno al cinquantesimo anno d'età. Il che vuol dire che restano in questo grado per un periodo piuttosto breve.

Questo porta ad una ulteriore conseguenza — mi si consenta in questo momento di rivendicare l'onore che io ho di appartenere all'Arma azzurra — quella cioè che questi generali dell'Aeronautica sono posti in condizione di inferiorità rispetto ai colleghi dello Esercito o agli ammiragli della Marina i quali, a parità di grado, avendo cinque anni di più di appartenenza nel grado, possono avvantaggiarsi della loro posizione come ufficiali generali delle forze armate non solo italiane, ma anche del complesso della alleanza N.A.T.O.

Il discorso è chiaro: se gli ufficiali generali dell'Esercito o gli ammiragli della Marina rimangono in servizio fino a 63 anni, può accadere che questi ufficiali abbiano la possibilità di collocarsi nei vari posti, mentre quelli dell'Aeronautica sono esclusi da questa possibilità, perchè appena arrivati a quel grado debbono lasciare il servizio per il fatale decorrere dei limiti d'età.

Questi sono i motivi che io mi sono permesso di esporre alla Commissione e che mi inducono a ritenere che l'aumento dei limiti di età da 58 a 60 anni e da 57 a 58 anni dei generali, rispettivamente di squadra aerea e di divisione aerea, ha una valida ragione. D'altra parte, faccio rilevare che rispetto allo Esercito e alla Marina c'è ancora uno scarto di tre anni.

Comunico, frattanto, che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte di propria competenza.

Segnala tuttavia alla Commissione di merito l'opportunità che i limiti di età, una volta fissati in base a ragioni tecnicamente ponderate, non subiscano ulteriori variazioni ».

1° SEDUTA (20 novembre 1958)

Chiudo questa mia breve relazione proponendo alla onorevole Commissione l'approvazione del disegno di legge nel testo presentato dal Governo.

PALERMO. Io dico subito chiaramente il mio pensiero: sono contrario a questo disegno di legge! E sono contrario non solo per un principio di giustizia e di equita, ma anche per un motivo di armonia legislativa che dal 1948 vado ripetendo: la Commis sione della difesa, fin dalla proclamazione della Repubblica e dall'inizio dei lavori del primo Parlamento italiano, non si è trovata mai dinanzi ad un complesso di leggi organiche, ma si è trovata sempre dinanzi a delle leggi delle quali, molte volte, si ignorava la vera portata perchè vere e proprie leggi ad hominem. Quando poi si è passati all'esame di alcuni disegni di legge, fondamentali per la struttura e la funzionalità stesse delle nostre forze armate, siamo stati costretti ad esaminarli così come piaceva al Ministero della difesa e così per esempio noi abbiamo approvato prima la legge sull'avanzamento, poi quella dello stato e poi quella dell'organico. Tra breve saremo chiamati ad esaminare il disegno di legge sull'ordinamento dell'Esercito, senza conoscere quello relativo alla Marina ed all'Aviazione.

Ecco perchè io affermo che non è stato fatto e non si fa un lavoro organico, concreto, armonico, attraverso il quale si possa avere una chiara visione della struttura delle nostre Forze Armate.

Io ritengo, pertanto, che questo disegno di legge che si presenta oggi al nostro esame e attraverso il quale si intende aumentare i limiti di età ai generali di squadra aerea e ai generali di divisione aerea, non possa essere da noi approvato, perchè non sappiamo quali saranno le ripercussioni che il provvedimento verrà a creare, non soltanto nell'interno dell'arma dell'aviazione, ma anche nei confronti delle altre armi.

Ma non basta; io desidero, onorevoli colleghi, che mi si chiarisca perchè è necessario aumentare i limiti di età soltanto per i generali di squadra e di divisione aerea. Perche la stessa necessità non esiste anche per i generali di brigata?

JANNUZZI. C'è un mio emendamento che riguarda la questione.

PALERMO. L'onorevole Presidente ha dato già una certa spiegazione, ma considerando la possibilità di un emendamento, sorge a me un dubbio, il quale si estrinseca poi in una domanda: quale garanzia abbia mo che questo aumento di limiti di età per i generali non nuoccia poi agli altri gradi? In poche parole, se noi modifichiamo i limiti di età del generale di squadra dobbiamo modificare quelli del generale di divisione; di conseguenza dovremmo modificare quelli del generale di brigata e così quelli di colonnello, di tenente colonnello, eccetera. E allora dove arriveremo?

Per questi motivi io affermavo poc'anzi che il disegno di legge va, a mio avviso, respinto. Quali le ragioni che militano in favore del chiesto aumento?

Se è esatto, che l'ufficiale d'aviazione va a riposo tre anni prima degli ufficiali dello esercito, non dobbiamo dimenticare che la carriera degli ufficiali d'aviazione è molto più rapida della carriera degli ufficiali delle altre armi.

Faccio inoltre osservare che oggi gli uffi ciali d'aviazione che arrivano al grado di generale non vi arrivano come potevano arrivarvi prima della seconda guerra mondiale, ma vi arrivano in uno stadio di usura fisica veramente notevole. Con i mezzi a reazione e supersonici oggi in uso occorre una resistenza fisica che, con il passare degli anni, viene ad essere notevolmente menomata, per cui non sembra opportuno, a mio avviso, elevare i limiti di età per questi ufficiali.

Concludendo, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, noi della nostra parte ci dichiariamo contrari in maniera decisa a questo disegno di legge. Nel caso però che la maggioranza della Commissione dovesse orientarsi per l'approvazione io faccio presente la necessità che il Governo si decida ad affrontare nel suo complesso il problema e si impegni a portare dinanzi al Senato analogo progetto di legge che riguardi tutte le Forze Armate.

Infine, sempre nel caso che la maggioranza della Commissione fosse favorevole a que sto disegno di legge, noi subordineremmo la

1° SEDUTA (20 novembre 1958)

nostra decisione alla estensione dell'aumento dei limiti di età anche ai generali di brigata aerea.

PRESIDENTE, relatore. All'articolo unico del disegno di legge è stato presentato dal senatore Jannuzzi un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo stesso le parole: « generali di brigata aerea ... anni 57 ».

JANNUZZI. È da antica data, da quando cioè ho avuto l'onore di far parte del Ministero della difesa, che ho il tormento del problema dei limiti d'età.

Ritengo che i limiti d'età, per quanto riguarda le Forze Armate, siano eccessivamente bassi in genere, ma ritengo anche (e questo problema è stato da noi esaminato nel disegno di legge, che poi è diventato legge, sullo stato giuridico degli ufficiali) che bisognerebbe trovare il modo, ad un certo momento, di far sì che gli appartenenti alle Forze Armate non più idonei ad un particolare servizio militare possano essere destinati ad impieghi civili.

Questo l'abbiamo detto per i sottufficiali, ed è un problema che è necessario affrontare un giorno anche per gli ufficiali.

Il problema presenta molteplici aspetti, primo fra tutti quello dell'onere per lo Stato. Perchè lo Stato manda a casa eccessivamente giovani i suoi dipendenti delle forze armate, senza utilizzarli in altri impieghi di carattere civile a cui potrebbero essere, ad un certo limite d'età, idonei, sopportando la duplice spesa della pensione a carico per coloro che vanno a casa e degli ufficiali che sono alle armi.

Una seconda considerazione è quella che la idoneità fisica è puramente presunta.

Ora siamo in un'epoca nella quale lo sviluppo della scienza indubbiamente ha fatto sì che la vita umana sì sia anche un po' allungata, che ci siano possibilità di efficienza fisica anche ad un'età superiore che nel passato.

Un'altra considerazione, ancora più importante, è quella che oggi, specialmente per determinati impieghi negli alti gradi dello Stato, impieghi cioè di carattere militare, non si richiedono più quelle attitudini fisiche che si richiedevano una volta. Perciò il problema va esaminato anche sotto questo aspetto.

Un altro aspetto ancora è indubbiamente quello della difficoltà che si incontra nel reclutamento dei sottufficiali e degli ufficiali, difficoltà che parte dalla considerazione che i limiti d'età sono molto bassi, per cui accade che un maggiore, un tenente colonnello, va a casa a 50, 52 anni, cioè nel pieno vigore delle sue possibilità e nella piena condizione di efficienza della sua vita, sicchè è costretto molte volte a ripiegare su attività o su impieghi di carattere, se non degradante, certamente mortificante per chi ha vestito la divisa delle Forze Armate.

Pertanto, concordo pienamente col senatore Palermo che il problema è di carattere generale, però vorrei trarre da questa convinzione una conseguenza diversa da quella che ha tratto il nostro collega. Proprio perchè si tratta di un problema di carattere generale e per il quale il Ministero della difesa si deve sentire impegnato di fronte al Parlamento ad esaminarlo in tutti i suoi aspetti, non c'è ragione che noi, oggi, non diamo la nostra adesione ad un provvedimento, sia pure per i soli generali che sono già nell'età in cui debbono andare a casa.

Cominciamo, dunque, con l'approvare questo disegno di legge, considerando che l'approvazione del medesimo non contrasta con le successive disposizioni di carattere generale.

PALERMO. Questo è un provvedimento ad personam. Io condivido l'emendamento proposto dal senatore Jannuzzi, ma ritengo che non sia serio agire così.

JANNUZZI. Debbo fare ancora una considerazione di carattere generale. Troppo spesso nel Parlamento si parla di leggi ad personam. Io vorrei dire che non c'è legge che non sia ad personam. Si tratta di vedere se gli interessati ad una legge sono pochi o sono molti; ma non mi sembra una buona ragione quella di non fare una legge solo perchè gli interessati sono pochi, quasi che questi non fossero cittadini italiani come tutti gli altri, quasi che non bisognasse fare una legge perchè riguarda solamente una persona.

1° SEDUTA (20 novembre 1958)

PALERMO. Ma questa legge danneggia tutti gli altri ufficiali!

JANNUZZI. Siamo d'accordo! L'ho premesso anch'io che un provvedimento di carattere generale è necessario. Però io ritengo che questo provvedimento non è incompatibile con i provvedimenti di carattere generale, non nuoce a nessuno, anzi è un primo passo per l'attuazione di un principio generale che noi vogliamo approvare.

GRAVA. Noi non sappiamo come questo sia il preludio ad un principio di carattere generale.

PALERMO. Per conto mio, ero contrario alle vacanze obbligatorie. Adesso anche coloro che erano favorevoli sono contrari, perchè si sono sistemati e temono le vacanze obbligatorie! Vi pare serio questo?

JANNUZZI. Comunque, per le ragioni che ho detto — e non pretendo che siano condivise da tutti — io sono favorevole al disegno di legge.

D'altra parte, ho presentato un emendamento che mi sembra coerente, perchè, se creare una disparità tra ufficiali generali e ufficiali degli altri gradi può essere un'anomalia, creare una disparità tra ufficiali e generali che appartengono alla stessa categoria mi sembra ancora peggio.

Non sapiei discutere altrimenti il mio emendamento che dicendo questo: dia il Ministero una spiegazione per la disparita. Non c'è ragione perchè i generali di divisione o di squadra aerea debbano avanzare di un anno nei limiti di età e i generali di brigata non debbano avanzare.

Mi riservo, pertanto, di replicare quando il rappresentante di Governo avrà detto la sua parola.

Accennerò ora anche al mio secondo emendamento, che concerne l'entrata in vigore del provvedimento. Anche qui si tratta di un principio di carattere generale. Questo principio l'ho trovato legittimamente e ragionevolmente applicato in un'altra legge, che riguarda tutt'altra materia, la legge 29 luglio 1957, n. 634.

Io mi domando: può essere ammesso che gli effetti, rispetto a determinate persone o a determinati rapporti economici, di un disegno di legge debbano dipendere dal ritardo che il Parlamento frappone nell'approvazione del disegno di legge stesso?

Si può immaginare che un determinato erfetto giuridico di carattere personale od economico debba dipendere dal fatto che un disegno di legge viene approvato oggi o non viene approvato oggi perchè, ad esempio, il relatore è ammalato? Potrete non essere d'accordo, ma per me questa è un'ingiustizia fondamentale.

Certamente non possiamo risolvere ora questo problema, ma non possiamo negare che il problema è fondamentale.

Nell'occasione della legge citata poc'anzi io vidi una disposizione che mi piacque moltissimo. La disposizione, come i giuristi e gii avvocati sanno, trova analogia con la disposione della legge giudiziaria la quale dice che gli effetti della sentenza retrodatano al giorno della citazione. Questo è un principio giuridicamente affatto trascurabile.

Il mio emedamento dice questo: « La presente legge avrà essente dal giorno della presentazione del disegno di legge al Parlamento». Se noi ponessimo una data qualsiasi, allora si potrebbe dire che la legge è ad personam, perchè si potrebbe avere un vantaggio o meno a seconda dell'approvazione più o meno accelerata.

PRESIDENTE, relatore. Io riterrei opportuno che il senatore Jannuzzi precisasse una data, che potrebbe essere quella del 23 ottobre 1958, giorno in cui il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza.

J A N N U Z Z I . Per ragioni di carattere formale io ritengo opportuno che non sia precisata alcuna data, perchè chi legge il provvedimento potrebbe credere che si tratta di una data qualsiasi. Se vogliamo mettere la data tra parentesi, mettiamola, ma io vorrei che si affermasse il principio che il provvedimento avrà effetto dal giorno della sua presentazione al Parlamento.

1° SEDUTA (20 novembre 1958)

PRESIDENTE, relatore. Io credo che questo punto possa essere chiarito in seguito, quando si discuterà il secondo emendamento proposto dal senatore Jannuzzi. Invito pertanto il rappresentante del Governo ad esprimere il suo pensiero.

R U S S O, Sottosegretario di Stato per la difesa. Io ringrazio l'onorevole relatore ed i senatori Jannuzzi e Palermo per i loro interventi e dico subito che condivido in linea di principio le preoccupazioni sollevate dal relatore e di cui si sono fatti eco il senatore Palermo e il senatore Jannuzzi, per la delicatezza della materia che stiamo trattando.

Non esiste, infatti, io penso, argomento altrettanto delicato quanto quello che riguarda la modifica dei limiti di età, perchè ci troviamo di fronte ad interessi evidentemente contrastanti, in posizione di arbitri.

è evidente che ciascuna norma che modifica i limiti d'età crea dei benefici e anche delude le legittime aspettative che nel frattempo possono essere maturate.

Così condivido anche le osservazioni fatte dal senatore Palermo sull'opportunità che lo argomento sia affrontato su di un piano generale.

Fatta questa premessa, mi sento in obbligo di dire le ragioni per cui il Governo ha ritenuto di derogare a questo principio di carattere generale.

In realtà non si tratta tanto di una deroga, quanto di ritornare a un disegno di legge che il Governo già presentò nel 1951, quando fu elaborata la legge per l'avanzamento. In sode di elaborazione di questa legge, apparve opportuno spostare i limiti di età per gli ufficiali della Aeronautica. Questo in considerazione dei progressi della tecnica, perchè quando originariamente si costituì l'Arma azzurra, si costituì con particolari caratteristiche, per cui anche chi aveva funzioni di comando doveva essere pienamente idoneo all'esercizio del volo.

Quindi, originariamente, i limiti d'età erano molto più bassi di quanto non fossero per la Marina e per l'Esercito.

Il progresso della tecnica per cui l'impiego dell'Aeronautica non è più portato ad azioni di carattere individuale, ma deve essere coordinato su un piano tattico e strategico, ha reso necessario ed opportuno modificare i limiti di età.

Quando si presentò il problema di questo aumento dei limiti d'età, sorse la preoccupazione che la legge di avanzamento dovesse essere ritardata per le inevitabili discussioni in sede parlamentare, ed allora il Ministero della difesa propose lo stralcio della parte che si riferiva ai limiti d'età per l'Aeronautca e nel 1951 presentò un disegno di legge in cui i limiti d'età, che erano di 58 anni per i generali di squadra aerea e di 53 anni per i generali di divisione, venivano fissati in 56 anni per i generali di divisione e in 60 per i generali di squadra aerea.

Questo disegno di legge fu oggetto di lunghe discussioni in sede parlamentare e fu tradotto nella legge 10 aprile 1954, n. 113, in cui si modificarono i criteri proposti dal Governo per i limiti d'età. Furono mantenuti per i generali di brigata i 56 anni secondo la proposta governativa, furono ridotti per i generali di divisione i 58 anni in 57 e per i generali di squadra i 60 in 58 anni.

La riduzione dei limiti di età proposti fu fatta in base alla legge di avanzamento allora in vigore.

Nel frattempo fu pure presentata dal Governo la nuova legge di avanzamento nella quale il numero di anni di permanenza nei gradi per gli ufficiali dell'Aeronuatica fu fissato in 12 anni per ufficiale inferiore, 8 anni per maggiore e tenente colonnello, 5 anni, per colonnello, 4 anni per generale di brigata aerea e 4 anni per generale di divisione aerea. Totale 33 anni. Tenuto conto che l'avanzamento avviene nell'anno successivo al compimento del trentesimo anno, arriviamo a 34 anni.

Se noi manteniamo gli attuali limiti di età di 57 e 58 anni, arriviamo a questa conseguenza: che i generali di divisione che abbiano compiuto la carriera anche nel modo più brillante arrivano a conseguire la promozione nell'ultimo anno di permanenza nel grado; mentre i generali di squadra, salvo casi di carattere eccezionale, non potrebbero

teoricamente raggiungere il grado previsto nell'organico.

Queste sono le ragioni per cui, derogando a un principio giustissimo di carattere generale, il Governo ha ritenuto opportuno di riproporre i limiti d'età di 60, 58 e 56 anni che aveva fissato nel disegno di legge del 1951, tenuto conto che nel frattempo è stata approvata la legge di avanzamento.

Il senatore Jannuzzi si è posta la domanda: per quale motivo si sono modificati i limiti d'età per i generali di squadra e di divisione aerea e non per quelli di brigata? Credo di avere già risposto dicendo che per i generali di brigata il Parlamento ha approvato con la legge del 1954 il limite di 56 anni proposto dal Governo, mentre ha ridotto questo limite per i generali di divisione e di squadra aerea. Si tratta ora di riprendere quell'armonia che è stata spezzata con le disposizioni della medesima legge del 1954. Anche perchè, con il limite di età di 56 anni, l'inconveniente che si determina per il generale di divisione e di squadra aerea non si determina per il generale di brigata, che ha la possibilità di restare per un certo periodo di tempo nel gra do, perchè vi arriva ad un'età che gli consente di esercitare le sue funzioni.

Per questo motivo non posso dichiararmi favorevole all'emendamento proposto dal senatore Jannuzzi.

Circa il secondo emendamento presentato dal senatore Jannuzzi, dirò subito che da un punto di vista giuridico non ho obiezioni di principio contro l'emendamento. Anche alla mia memoria ritornano esempi in cui emendamenti di questa natura furono approvati dal Parlamento.

Nel merito, mentre mi dichiaro favorevole alla prima parte dell'emendamento, cioè alla entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, sopprimendo il periodo della vacanza di 15 giorni, ho invece perplessità notevoli sulla seconda parte.

Siamo in una materia molto delicata, e non mi sembra nè utile nè opportuno derogare dai princìpi generali, che regolano l'entrata in vigore delle leggi.

Sono convinto dei motivi umani che hanno indotto il senatore Jannuzzi a presentare il suo emendamento, ma proprio per queste considerazioni di carattere generale, ritengo di poter accogliere la prima parte dell'emendamento, di non poter esprimere parere favorevole alla seconda parte.

PALERMO. Io sono perplesso e con me i colleghi del mio gruppo. Do atto al rappresentante del Governo di avere riconosciuto la giustezza delle nostre osservazioni e mi rendo conto che i rilievi che egli ha fatto meritano tutta la nostra attenzione e ponderazione. Dovremmo però ricordare che noi siamo uomini politici e dobbiamo rendere conto del nostro operato.

Come potremo noi giustificare da un punto di vista politico, di equità e di giustizia, il fatto che aumentiamo i limiti d'età per i generali di divisione e di squadra e non per quelli di brigata? Dice l'onorevole Sottosegretario che quest'ultimi furono, a suo tempo accontentati. Non è una spiegazione valida. Ecco ancora una volta la conferma che non si debbono approvare provvedimenti di questo tipo. Se noi vogliamo varare questo disegno di legge, dobbiamo per lo meno aumenta re i limiti di età anche per i generali di brigata.

Noi del nostro gruppo non possiamo, in coscienza, dare la nostra approvazione per lo aumento dei limiti d'età solamente per i generali di divisione e di squadra e non per quelli di brigata.

PRESIDENTE, relatore. Debbo ritenere questo intervento del senatore Palermo come un riferimento al primo emendamento del senatore Jannuzzi?

PALERMO. Io ho fatto queste osservazioni per esternarvi la nostra perplessità. Se il Sottosegretario si impegna, fra un mese o due mesi, di presentare un disegno di legge organico, riguardante tutti gli ufficiali, noi potremo discuterlo con maggiore serenità e con maggior consapevolezza.

R U S S O, Sottosegretario di Stato per la difesa. Io ringrazio il senatore Palermo del riconoscimento della validità delle tesi da me esposte,

1° SEDUTA (20 novembre 1958)

In sostanza questo disegno di legge non è, nelle intenzioni del Governo, se non una rettifica del precedente, in quanto lo adegua alle caratteristiche della nuova legge d'avanzamento.

JANNUZZI. La considerazione fatta dal Sottosegretario può avere una certa validità dal punto di vista formale, ma non convince sotto l'aspetto sostanziale.

Dice il Sottosegretario: il Governo vuole tornare alla euritmia del primo disegno di legge, che fu poi modificato dal Parlamento.

Innanzitutto l'onorevole Sottosegretario deve con noi considerare che, avendo il Parlamento ammesso altri limiti d'età, cioè 58 e 57 anni, non poteva elevare, per il generale di brigata, i limiti a 57 anni, dal momento che per il generale di divisione il limite era di 57 anni.

Quindi, se l'approvazione del Parlamento per i 56 anni del generale di brigata si spiega col fatto che in quell'epoca il generale di divisione aveva un limite d'età di 57 anni e il generale di squadra di 58, oggi, spostando tutti i limiti d'età, ritorna in discussione la questione dei limiti di età per il generale di brigata. Nè io sono d'accordo di ammettere, in via di principio, sempre una determinata distanza. Perchè altro è il limite di età, altro è il limite di permanenza nel grado. È necessario stabilire un limite di permanenza nel grado perchè non accada che gli avanzamenti siano troppo rapidi.

Ma la questione del limite d'età è un'altra cosa. Si tratta di giudicare non in senso relativo ad altri ufficiali, ma in senso assoluto. Dobbiamo mandare a casa un generale di brigata a 56 anni, nel pieno possesso della sua efficienza fisica e mentale, direi quasi, perchè ha 56 anni, nel pieno vigore di giovinezza? Non penso, io, d'essere uno strumento inutile alla società, come avvocato e come parlamentare, a 56 anni? Parlando al Senato sulla relazione del bilancio del Minstero della difesa, l'anno scorso, feci l'esempio del generale Pezzi, uomo ancora giovane, brillante che a 58 anni ha avuto la mortificazione di tornarsene a casa come uno strumento inutile per la vita del Paese, quando poteva essere almeno assegnato ad un impiego civile, ad una altra occupazione.

Io debbo insistere perchè il problema sia osservato con lo spirito che tutti auspichiamo, quello cioè di un aumento dei limiti di età per tutti, altrimenti noi accontenteremo gli uni e lasceremo in attesa gli altri.

Noi vediamo la questione solo sotto il profilo del beneficio individuale, mentre non consideriamo il beneficio per le Forze Armate di conservare delle persone efficienti, capaci, in condizioni di rendere notevoli servizi alla Nazione, il che certamente può avvenire all'età di 56 anni come all'età di 57.

Debbo far osservare che, con il mio emendamento, si chiede solo l'elevamento di un anno e non si comprende perchè questo non debba venire accettato.

Insisto, pertanto, nel mio emendamento.

GRAVA. Mi permetto di rilevare che, data la discordanza dei pareri e poichè le considerazioni esposte meriterebbero, a mio avviso, un esame più approfondito, sarebbe opportuno un rinvio della discussione del disegno di legge.

A me pare, forse discostandomi da quello che ha detto l'onorevole Sottosegretario, che quando si costruisce un edificio si debba avere davanti agli occhi tutta la linea architettonica. Non dobbiamo fare una leggina oggi e domani innalzare il palazzo con delle linee architettoniche che potrebbero non corrispondere a quello che noi oggi facciamo.

Pertanto, la mia proposta concreta è questa: che la discussione del disegno di legge venga rinviata per consentirci uno studio più approfondito dei problemi sollevati.

PRESIDENTE, relatore. Mi sembra che la ragione del rinvio proposto dal senatore Grava vada ravvisata nell'opportunità di vedere quali conseguenze potrebbe portare l'accoglimento del primo emendamento presentato dal senatore Jannuzzi.

GRAVA. No! Io mi riferisco al disegno di legge nel suo complesso. Io non conosco sufficientemente questo argomento, ma, dagli elementi emersi dalla discussione, mi sembra che procedere oggi all'approvazione

1<sup>a</sup> SEDUTA (20 novembre 1958)

o al rigetto di questo provvedimento sia prematuro.

Io considero ora la questione di principio per cui con questo provvedimento si avvantaggiano alcuni e si lasciano da parte altri. Avanzare o retrarre i limiti d'età non è cosa da prendere alla leggera, ma è una questione assai grave. D'altra parte io ho sempre lamentato la nostra consuetudine di fare continue modifiche alle leggi in vigore.

Noi possiamo anche varare questo disegno di legge ora, ma dobbiamo tenere davanti agli occhi, come ho detto poc'anzi, l'edificio, con tutte le sue linee architettoniche.

PRESIDENTE, relatore. La proposta fatta dal senatore Grava tenderebbe ad avere, da parte del Governo, delle utili indicazioni circa le ripercussioni di questo provvedimento ed, eventualmente, degli emendamenti presentati dal senatore Jannuzzi.

Pregherei pertanto l'onorevole Sottosegretario di voler dire la sua opinione.

R U S S O, Sottosegretario di Stato per la difesa. Non posso che rimettermi a quello che la Commissione deciderà in materia di rinvio. Desidero soltanto osservare questo: mentre il disegno di legge così come è impostato, secondo le intenzioni del Governo, non sposta l'architettura cui si riferiva il senatore Grava, proprio perchè tende a rettificare. sulla base della nuova legge d'avanzamento, il criterio dei limiti d'età, l'emendamento del senatore Jannuzzi importa dei problemi di carattere generale. Le obiezioni mosse dal senatore Jannuzzi si possono riferire a qualunque appartenente alle Forze Armate.

Se il provvedimento è stato mosso dalla ragione obiettiva che con la nuova legge di avanzamento non è possibile garantire praticamente la possibilità di arrivare alla funzione di generale di divisione o di squadra, questo non si può dire per i generali di brigata.

JANNUZZI. Circa la domanda di rinvio formulata dal senatore Grava debbe dire che, senza volerlo, il mio onorevole collega ha portato il suo contributo ad una tesi che io avevo sostenuto poco fa. Avevo chiesto cioè se questi rinvii non si ripercuotessero sulla sostanza dei diritti. In tal caso, noi potremmo fare quanti rinvii vogliamo con riferimento ad un'epoca di efficacia della legge dal giorno della presentazione al Parlamento. Ma appunto perchè si chiedono dei rinvii per riesaminare, per ragioni del tutto occasionali, un provvedimento, si determina frattanto un nocumento a carico di chi, dal disegno di legge, doveva essere protetto, o comunque a favore di quegli interessi che il disegno di legge tendeva a tutelare.

Perciò sono contrario al rinvio della discussione del disegno di legge, a meno che non avessi già la certezza, che non ho, che il disegno di legge avrà efficacia a partire da un certo, determinato giorno.

Quanto alla risposta data dall'onorevole Sottosegretario, che il Ministero potrebbe voler riesaminare tutta la questione, io mi domando: questa risposta è una risposta a carattere provvisorio o definitivo? Se noi già sappiamo che il pensiero del Governo non è favorevole al mio emendamento, non vedo come questo pensiero potrebbe cambiare qualora noi tornassimo ad esaminare il provvedimento; se il Governo pensa invece di poter meditare e dare un parere favorevole, potremmo considerare la proposta di un rinvio; altrimenti perderemmo del tempo a discapito degli interessi tutelati dal disegno di legge.

VALLAURI. Mi pare di aver capito che questo adeguamento alla legge del 1954 deriva da un conto matematico della permanenza nei gradi, per cui ad un certo momento ci troviamo nella condizione di non avere generali di divisione e di squadra aerea in quanto gli ufficiali che arrivano a quel grado vi arrivano all'età in cui devono andare a riposo.

Lo scopo del Governo, attraverso questo disegno di legge, mi sembra sia quello di adeguare la funzionalità di questi gradi, che la nuova legge del 1954 non permetterebbe, lasciando invariati i gradi precedenti. Ora, se il generale di brigata arrivando a 56 anni rie sce a permanere per un certo periodo di tempo nel grado, allora lo scopo è raggiunto, poichè non sarà necessario aumentare il limite di età. Invece, i generali di divisione e di

1º SEDUTA (20 novembre 1958)

squadra aerea si vedranno messi a riposo prima di aver potuto esercitare le funzioni del grado.

PRESIDENTE, relatore. Debbo richiamare l'attenzione del senatore Vallauri sul problema se sia o meno opportuno rinviare l'esame del disegno di legge. Io ritengo che il provvedimento sia urgente e pertanto sarei contrario ad un rinvio della discussione.

PALERMO. A questo punto si impone il rinvio. La questione può essere posta in questi termini: il Governo ha presentato un disegno di legge per l'aumento dei limiti di età ai fini del collocamento a riposo dei generali di squadra aerea e dei generali di divisione aerea. Tale provvedimento è frutto di un approfondito studio della situazione, per cui l'onorevole Sottosegretario è in grado di rispondere esaurientemente ad ogni quesito. Ora però è venuto ad inserirsi nella discussione l'emendamento presentato dal senatore Jannuzzi: emendamento che faccio mio e che tende ad aumentare i limiti di età per i generali di brigata aerea. Di conseguenza, i termini della questione verrebbero a spostarsi, e con essi anche i riflessi nei riguardi degli altri ufficiali: colonnelli, tenenti colonnelli, eccetera... È necessario, quindi, dare la possibilità al Governo di esaminare accuratamente questa nuova situazione, per poter fornire i dati necessari alla Commissione, e consentirle così di esprimere il suo giudizio con perfetta cognizione di causa.

R U S S O, Sottosegretario di Stato per la difesa. Desidero ripetere che il Governo non può che rimettersi alle decisioni della Commissione, ma ritengo necessario sottolineare la differenza sostanziale esistente tra l'emendamento Jannuzzi ed il testo del provvedimento. Già nella legge d'avanzamento vigente erano fissati i limiti d'età, e quindi essa rientrava in un quadro generale. Purtroppo si è dovuto venire alla legge stralcio, per il ritardo con cui la legge fu approvata. Con tale stralcio il Senato ritenne di dover porre un solo anno di differenza tra generali di brigata, di divisione e di squadra aerea, sulla base della legge d'avanzamento. Per gli stes-

si motivi per cui allora furono fissati i limiti d'età a 57 e 58 anni, per i generali di divisione e di squadra aerea, oggi s'impone la necessità di fissarli a 58 e 60.

Ciò in conseguenza di calcoli matematici, non di interessi oggettivi. Nella situazione attuale il generale di divisione raggiunge il grado nell'anno in cui viene collocato a riposo; ed il generale di squadra non può neanche raggiungere quegli anni di servizio che gli consentano di essere nominato. Si tratta, quindi, ora, di risolvere un inconveniente dovuto alla diversa data d'approvazione della legge di avanzamento e di quella che fissa i limiti di età.

Circa il problema generale riguardante i generali di brigata, colonnelli, eccetera., sarà opportuno che questo venga studiato da Governo e Parlamento nella sede opportuna; ora, comunque, esorbita dai limiti molto più ristretti del progetto di legge governativo. È dovere del Governo — è vero — esaminare la questione nei suoi caratteri generali, ma bisogna anche tener conto dei pregiudizi che potrebbero derivare dal rinvio del progetto di legge. Rinvio che potrebbe avere la durata non di cinque o sei giorni, ma addirittura di mesi, perchè il problema posto dall'emendamento Jannuzzi richiede uno studio molto approfondito; ed io credo che ciò non sarebbe opportuno. Mi rimetto comunque alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE, relatore. A questo punto vorrei chiedere al senatore Grava se mantiene la sua proposta di sospensiva.

GRAVA. Io potrei essere d'accordo e ritirare la mia proposta. Ma non posso consentire che venga approvato l'emendamento presentato dal senatore Jannuzzi, che richiede un lungo esame, investendo tutto il piano generale.

JANNUZZI. La sottigliezza delle argomentazioni del mio ottimo amico onorevole Russo ha portato a considerazioni veramente impressionanti che però — mi sia consentito — non mi convincono. Io non vedo perchè, se abbiamo preso in esame la situazione dei generali, debba esservi una categoria de-

1° SEDUTA (20 novembre 1958)

stinata a rimanere esclusa da ogni studio e da ogni eventuale vantaggio. Questo è il punto della questione.

PALERMO. Desidero sapere se non sarebbe possibile accettare l'emendamento Jannuzzi come una norma transitoria.

Effettivamente noi non possiamo aumentare i limiti d'età dei generali di divisione e dei generali di squadra aerea, lasciando immutati quelli dei generali di brigata, anche per evitare che questi ultimi si sentano vittime di un'ingiustizia. Ciò può determinare un malcontento che penso debba preoccupare il rappresentante del Dicastero della difesa.

PRESIDENTE, relatore. Senatore Palermo, desidero intervenire amichevolmente per puntualizzare la situazione. Il Governo ci ha rappresentato uno stato di fatto ben preciso constatando l'insufficiente coordinamento tra i limiti di età e la permanenza nel grado; io posso aggiungere che, anche rispetto ai colleghi della Marina, i generali dell'Aeronautica si trovano in condizione dinferiorità. Ad ogni modo il provvedimento presenta carattere d'urgenza, a prescindere dal vantaggio occasionale che potrebbero trarne oggi i generali.

Il senatore Jannuzzi si preoccupa dei generali di brigata: il Governo ci ha già dato atto che la questione verrà studiata in modo che il loro disagio sia di breve durata.

Chiedo quindi ancora al senatore Grava se, data l'urgenza, sarebbe disposto a ritirare la proposta di rinvio.

GRAVA. Ripeto che, se il disegno di legge viene posto in votazione senza l'emendamento, io non ho alcuna difficoltà a ritirare la mia proposta, tanto più che si tratta di riparare con il provvedimento ad una ingiustizia involontaria. Del resto anche il rappresentante del Governo dovrebbe avvertire la necessità di chiedere il rinvio.

JANNUZZI. Non capisco se si discuta di un rinvio chiesto dal rappresentante del Governo o di un rinvio chiesto dal senatore Grava, il quale ora afferma che tale rinvio è necessario al Governo.

R U S S O, Sottosegretario di Stato per la difesa. Chiedo l'approvazione del disegno di legge affinchè sia possibile riparare gli inconvenienti verificatisi nel 1955. È inoltre dovere del Governo studiare l'emendamento presentato dal senatore Jannuzzi; desidero però sottolineare la gravità delle conseguenze che potrebbero derivare dal ritardo provocato da tale ulteriore esame.

JANNUZZI. Si parla di gravità di conseguenze ed io intendo assumermene la responsabilità. Chiedo al Presidente di riconvocare al più presto la Commissione e prego il rappresentante del Governo di specificarmi quali gravi conseguenze deriverebbero da un rinvio di otto giorni nell'approvazione del provvedimento. Se sarà il caso ritirerò la mia proposta di emendamento, ma questa affermazione non può essere lasciata cadere così.

R U S S O, Sottosegretario di Stato per la difesa. Non avevo alcuna intenzione di recare offesa a lei ed ai componenti la Commissione del Senato.

JANNUZZI. Io ho il torto di esprimermi sempre in tono polemico, ma desidero sapere i fatti.

R U S S O, Sottosegretario di Stato per la difesa. Io credo di essere sempre molto rispettoso, come è mio dovere, nei confronti della Commissione. Ma, rappresentando il Governo, sento lo scrupolo di intervenire nelle decisioni. Desidero ora precisare le ragioni di urgenza ravvisate dal Governo.

Mi sono richiamato prima al fatto che il Governo desidera portare armonia in un sistema che oggi ne è privo; in secondo luogo vi sono collocamenti a riposo che potrebbero verificarsi nel frattempo e di cui non si potrebbe non fare carico al Governo. Per il resto non faccio alcuna obiezione. Decida la Commissione se respingere od approvare il provvedimento; il Governo non ha alcun motivo per forzarne la volontà.

J A N N U Z Z I . Vorrei proporre un breve rinvio per non provocare conseguenze

1° SEDUTA (20 novembre 1958)

dannose. Nella seduta della prossima settimana potremo prendere in esame il disegno di legge e decidere al riguardo.

R USSO, Sottosegretario di Stato per la difesa. È chiaro che, restando nei limiti di questo provvedimento, il Governo è a disposizione della Commissione in ogni momento; ma se dobbiamo affrontare il problema generale dei limiti di età occorrerà un tempo maggiore.

PALERMO. Esaminando il problema dei generali di brigata viene a porsi, automaticamente quello dei colonnelli.

ANGELILLI. Non possiamo stabilire oggi la data della convocazione. Bisogna che il Governo svolga l'azione necessaria. La Presidenza penserà, appena possibile, a convocare la Commissione.

PRESIDENTE, relatore. Prima di passare alla votazione ricordiamo ancora una volta quanto sia indispensabile che la situazione dei generali venga presto stabilita. Evidentemente per fare questo non bisognerebbe accettare il rinvio; ma se si decide di inserire nel provvedimento in esame anche la questione dell'aumento dei limiti di età dei generali di brigata, noi ci rendiamo conto che il Governo ha il dovere di assumere tutte le informazioni atte ad illuminare la Commissione.

TOLLOY. Non essendovi in fondo nessuno orientato a respingere la proposta governativa, non riesco a comprendere quale vantaggio vi sia nel soprassedere all'approvazione, anche da parte dei sostenitori degli emendamenti aggiuntivi. L'emendamento Jannuzzi riguarda solo i generali di brigata: esso è indubbiamente da prendere in considerazione, ma dobbiamo tener presente che tale questione non ha comunque la stessa portata di quella in discussione, la quale come ha rappresentato — non contraddetto — l'onorevole Sottosegretario, significa addirittura l'impossibilità di vedere ricoperti i gradi divisionari e di squadra.

Ritardare il provvedimento significherebbe insabbiarlo, ciò che mi è sembrato non essere nell'intenzione, almeno dichiarata, di alcuno. MONETI. Dato che a breve scadenza è improbabile che si verifichino elementi nuovi, probabilmente ci troveremmo nuovamente nella situazione di oggi. Tanto vale quindi approvare.

MASSIMO LANCELLOTTI. Sono del parere di approvare.

GRAVA. Io approverei il provvedimento. Ma se dovesse venire approvato anche l'emendamento Jannuzzi?

PRESIDENTE, relatore. Questo fa parte della profezia.

GRAVA. Bisogna sempre prevedere il peggio. Non ho niente in contrario a ritirare la mia proposta, salvo a riproporla nell'eventualità di un'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE, relatore. Ora, onorevoli colleghi, prima di mettere in votazione l'articolo unico presentato dal Governo si deve esaminare l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Jannuzzi. Esso risulta così formulato:

- « All'articolo unico, aggiungere le parole:
- " generali di brigata aerea . . . anni 57 " ».

TOLLOY. Non ho elementi per entrare nel merito dell'emendamento Jannuzzi. Ritengo però che esso richieda un esame da parte mia come da parte della Commissione. Il mio voto contrario all'emendamento è motivato dal fatto che esso, presentato in questo momento, otterrebbe l'unico risultato di impedire l'approvazione del provvedimento proposto, che la Commissione ha già considerato giusto poichè rispondente alla necessità di modificare l'erroneità della legge vigente.

PRESIDENTE, relatore. Lei non sarebbe contrario all'emendamento; è contrario solo che venga votato in questo momento, perchè ritiene che potrebbe ritardare l'entrata in vigore del provvedimento.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Jannuzzi.

(Non è approvato).

1° SEDUTA (20 novembre 1958)

PALERMO. Qui si discuteva per avere dati precisi. Ci eravamo orientati per un rinvio, e all'ultimo momento è stata capovolta la situazione. Presento, di comune accordo con i colleghi Aimoni, Vergani, Scappini, Imperiale e Busoni, formale richiesta perchè il disegno di legge sia rimesso all'esame e alla votazione dell'Assemblea.

GRAVA. Rinnovo la mia proposta, anche perchè giudico un rinvio giovevole ai fini di una sollecita approvazione del provvedimento. In caso di rinvio, infatti, il Sottosegretario potrà fornire altri elementi per dar modo alla Commissione di giudicare e di prendere una decisione.

Ma se il progetto verrà rimesso all'Assemblea passerà almeno un anno. Sono certo che il senatore Palermo se ne renderà conto ed aderirà alla mia proposta.

PALERMO. Io non faccio questioni personali, ma, come ho detto al principio, faccio una questione di equità. Pur rendendomi conto delle spiegazioni date dal Sottosegretario per quanto si riferisce ai generali di divisione e di squadra aerea, non sono d'accordo per quanto si riferisce ai generali di brigata.

Credo, pertanto, che arrivati a questo punto, non abbiamo che una soluzione, quella cioè che il problema venga affrontato in Assemblea, in modo che ognuno si assuma le proprie responsabilità.

PRESIDENTE, relatore. Poichè a norma dell'articolo 26 del Regolamento, i senatori Aimoni, Palermo, Vergani, Scappini, Imperiale e Busoni hanno chiesto che il disegno di legge in esame sia discusso e votato dal Senato, il disegno di legge stesso è rimesso all'Assemblea. L'esame del provvedimento proseguirà pertanto in sede referente.

La seduta termina alle ore 12,20.

Dott Mario Caroni Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari